Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 aprile 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 86 DEL 10 APRILE 1958:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1958, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1827)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 86 DEL 10 APRILE 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % - 5 % - 6 %, effettuata il 1° aprile 1958.

(1753)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » e obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova », effettuata il 1° aprile 1958.

(1751)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciali « Città di Milano » (1ª e 2ª emissione), e « Città di Roma » (1ª emissione), effettuata il 1° aprile 1958.

(1752)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n 21: **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 marzo 1958. — **Piaggio e C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1958 — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni non presentate al rimborso. — **Comune di Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1958 — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1958

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1958, n. **269.**

Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di sistemazione definitiva, è autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona *B* del già Territorio libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava L'indennizzo sarà frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

a) 40 volte sino al valore di 200.000 lire;

b) 20 volte sul valore eccedente le 200 000 lire fino a 2 milioni di lire;

c) 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire.

Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non può superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime.

Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona *B*.

Art. 2.

La concessione dell'indennizzo è subordinata, per i beni che siano stati sottoposti a misure limitative della proprietà in base a disposizioni emanate dalle autorità civili o militari jugoslave, alla condizione che gli aventi diritto non abbiano accettato le liquidazioni offerte dagli Uffici jugoslavi o comunque non abbiano riscosso somme a titolo di liquidazione.

Art. 3.

Per i beni che non siano stati sottoposti alle misure indicate nell'art. 2, la concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio su indicato e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i loro diritti allo Stato italiano e s'impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

La concessione dell'indennizzo ai cittadini italiani titolari di quote o azioni di società che, prima del 5 ottobre 1954 avevano la loro sede principale nel territorio indicato all'art. 1 è subordinata alla dimostrazione che la società abbia formato oggetto di misure limitative in base a disposizioni emanate dalle autorità civili o militari jugoslave e l'avente diritto non abbia riscosso somme a titolo di liquidazione.

Se la società non sia stata sottoposta a misure limitative, la concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari di quote o di azioni si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti e rilascino la dichiarazione notarile prevista nell'art. 3

Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai casi in cui le misure limitative o la impossibilità di esercizio si riferiscono alle singole quote od azioni possedute.

Art. 5.

La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla Commissione interministeriale di cui al successivo articolo 7 nominata con decreto del Ministro per il tesoro

La deliberazione della Commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del tesoro all'Intendenza di finanza di Roma o di Trieste, le quali, previa identificazione degli aventi diritti, provvedono alla emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

Art 6

Le domande di indennizzo corredate dalla necessaria documentazione debbono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro.

Sono considerate valide le domande già presentate

Art. 7.

La Commissione interministeriale di cui al precedente art. 5 sarà composta di:

un magistrato di Cassazione con funzioni direttive in servizio od a riposo, presidente;

un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato, vicepresidente;

un magistrato della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio.

A segretario e vicesegretario della Commissione sono nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente

Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro non avranno diritto al voto.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La Commissione, che potrà funzionare anche in Sottocommissione, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.

Art. 8.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'indennizzo liquidabile in base ai criteri di cui all'art. 1.

Art. 9.

All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, sarà provveduto con le disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.

All'onere relativo al funzionamento della Commissione di cui all'art. 8 sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad affidare, con proprio decreto, ad un ente morale o di diritto pubblico la gestione dei beni per i quali i titolari abbiano rilasciato la dichiarazione notarile di cui agli articoli 3 e 4, fino a che non sarà raggiunta la sistemazione definitiva di tali beni.

I rapporti con l'ente di cui al comma precedente saranno regolati con apposita convenzione.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — PELLA — GONELLA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 23 marzo 1958, n. 270.
Reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio, non oltre il limite di 100 per anno.

Art. 2.

Ai concorsi di cui all'articolo precedente sono ammessi a partecipare gli ufficiali di complemento che, oltre ai requisiti prescritti per la nomina degli ufficiali in servizio permanente effettivo, siano in possesso della laurea in ingegneria — civile o industriale — e non abbiano superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età.

Art. 3.

Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura tecnico professionale ed in una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie dell'Arma del genio.

I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno dodici ventesimi nella prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

Art. 4.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) voto di laurea;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico;

e) attività professionale eventualmente svolta.

Per la valutazione dei titoli è assegnato un massimo di 10 punti ripartiti come segue:

4 punti per il titolo indicato alla lettera *a*);
2 punti per il titolo indicato alla lettera *b*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
1 punto per i titoli indicati alla lettera *d*)
1 punto per il titolo indicato alla lettera *e*).

Art. 5.

Per ciascun concorso il Ministro per la difesa nomina una Commissione esaminatrice, cui spetta altresì la valutazione dei titoli, così composta:

un generale di divisione o di brigata, presidente;
un colonnello e tre tenenti colonnelli o maggiori appartenenti all'Arma del genio, membri;
un funzionario civile con qualifica inferiore a quella di direttore di sezione, segretario.

Art. 6.

La graduatoria degli idonei in ciascun concorso è formata in base al punto risultante dalla votazione complessiva maggiorato dai punti di valutazione dei titoli prodotti.

A parità di punteggio si osservano le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è approvata con decreto del Ministro per la difesa e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art. 7.

Gli idonei che, nella graduatoria, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso e nominati in soprannumero all'organico del grado di tenente in servizio permanente del ruolo dell'Arma del genio, nei limiti delle vacanze esistenti nel grado superiore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1958, n. 271.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi detta,

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 104, contenente l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, la denominazione dell'insegnamento di cui al n. 19 è modificata in quella di « fisica nucleare applicata alla medicina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 184 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958, n. 272.

Mutamento della denominazione del comune di Padenghe, in provincia di Brescia, in quella di « Padenghe sul Garda ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Padenghe (Brescia) in data 22 gennaio 1956, n. 214, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Padenghe sul Garda »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia in data 27 luglio 1956, n. 5/9, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al mutamento della denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Padenghe, in provincia di Brescia, è mutata in quella di « Padenghe sul Garda ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n.* 186 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 273.

Autorizzazione al Segretariato nazionale della gioventù ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 2 maggio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 3 giugno 1949, n. 126, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione « Segretariato nazionale della gioventù », con sede in Roma;

Visto il proprio decreto 13 novembre 1956, n. 1365, con il quale è stato approvato il nuovo statuto della associazione anzidetta;

Vista la domanda con la quale il Segretariato nazionale della gioventù ha chiesto l'autorizzazione ad acquistare, al prezzo di L. 1.200.000, un appezzamento di terreno di mq. 500 sito in Roma, alla borgata Labaro, località Pianura della Macchia;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto l'art. 17 del Codice civile e l'art. 5 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso Codice;

Visti gli atti di istruttoria e quelli prodotti a corredo della domanda;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta.

Il Segretariato nazionale della gioventù è autorizzato ad acquistare l'appezzamento di terreno nelle premesse specificato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 199 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 274.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede del Centro tori per la fecondazione artificiale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 138/5 del 6 luglio 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede del Centro tori per la fecondazione artificiale di Cremona;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è autorizzata ad acquistare dall'Istituto sperimentale agrario di Cremona un appezzamento di terreno, che fa parte del podere « Porcellasco » di proprietà dell'Istituto stesso, alle condizioni previste nella deliberazione n. 138/5 del 6 luglio 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 193 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 275.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ad acquistare due porzioni di terreno per la migliore e definitiva sistemazione del palazzo Lamba Doria, nuova sede camerale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 13/155 dell'11 giugno 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ha stabilito di acquistare due porzioni di terreno per far luogo ad una migliore e definitiva sistemazione del palazzo Lamba Doria, nuova sede camerale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è autorizzata ad acquistare due porzioni di terreno di risulta di complessivi mq. 121,24 siti in Savona, in fregio a via Gramsci ed alla piazza Cristoforo Colombo, di cui una di mq. 30,94 di proprietà del dottor Filippo Ferrari di Bartolomeo e l'altra di mq. 90,30 di proprietà dei signori: comm. Nicolò Bozzano fu Giovanni Battista, geom. Eugenio Strumia fu Carlo, Giovanni Battista Murialdo fu Francesco ed Aldo Prato di Enrico, alle condizioni di cui alla deliberazione numero 13/155 dell'11 giugno 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 200 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1958

Sostituzione del presidente del Comitato arbitrale per la risoluzione delle controversie fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, concernente l'istituzione dell'imposta di produzione dei fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, concernente i diritti erariali sugli apparecchi di accensione, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 114, concernente la costituzione del Comitato arbitrale per la risoluzione delle controversie fra lo Stato ed il Consorzio industriale fiammiferi;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1950, registro n. 17 Finanze, foglio n. 267, concernente la rinnovazione delle convenzioni annesse ai citati regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105;

Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1951, registro n. 4 Finanze, foglio n. 97, concernente la sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del citato Comitato arbitrale;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1953, registro n. 24 Finanze, foglio n. 346, concernente la sostituzione di un membro supplente del citato Comitato arbitrale;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 11 Finanze, foglio n. 352, concernente la rinnovazione della convenzione annessa al citato regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1957, registro n. 8 Finanze, foglio n. 111, concernente la proroga della convenzione annessa al citato regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105;

Vista la lettera in data 1° agosto 1957, con la quale, il dott. Felice Mola ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del menzionato Comitato arbitrale;

Vista la lettera del presidente della Corte di appello di Roma, n. 13736 del 6 dicembre 1957, concernente la designazione del dott. Francesco Felici, presidente di Sezione di Corte di appello, quale componente del citato Comitato arbitrale;

Determina:

Il dott. Francesco Felici, presidente di Sezione di Corte di appello, è nominato presidente del Comitato arbitrale di cui alle premesse, in sostituzione del dottor Felice Mola, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1958
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 95. — BENNATI

(1798)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958.

Conferma del presidente del Collegio dei sindaci e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 716, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Mariani e il sig. Corrado Paternò sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo, presidente del Collegio dei sindaci, e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

E' approvata la designazione fatta, rispettivamente, dalla Federazione delle Casse di Risparmio delle Venezie e dalla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, relativa alla conferma dei signori: dott. Bonaventura Deganello e Marco Prosdocimi a sindaco effettivo e a sindaco supplente, dott. Alessandro Alessandrini e dott. Giovanni Giannelli a sindaco effettivo e a sindaco supplente del predetto Istituto.

Tutti i su indicati componenti il Collegio dei sindaci resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1613)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1958.

Determinazione della competenza del naviglio della Martesana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta l'opportunità di determinare la competenza del naviglio della Martesana, appartenente allo Stato, che deriva acqua dalla sponda destra dell'Adda sublacuale;

Ritenuto che in seguito ai compiuti accertamenti la competenza del naviglio è stata determinata in moduli 320 estivi e 300 iemali.

Visti i voti 7 ottobre 1955, n. 1425, 21 settembre 1956, n. 1374 e 29 agosto 1957, n. 1549, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775;

Decretano:

La competenza del naviglio della Martesana è determinata in moduli 320 estivi e 300 iemali.

Roma, addì 21 marzo 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(1593)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1958.
Classificazione tra le provinciali della strada da Panza a Sant'Angelo, nell'isola d'Ischia, in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 31 marzo 1955, numero 1362/12, con la quale l'Amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Panza, per C. Pezza Piana, C. Lunga, Succhivo, a Sant'Angelo, nell'isola d'Ischia;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni,

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 novembre 1957, n. 2077;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada da Panza, per C. Pezza Piana, C. Lunga, Succhivo, a Sant'Angelo, nell'isola d'Ischia, in provincia di Napoli, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1958

Il Ministro: Togni

(1656)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1958.
Classificazione tra le provinciali della strada ex-militare da Apricale a Baiardo e dalla provinciale Sanremo-Baiardo alla provinciale di Valle Argentina, in provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 29 ottobre 1956, n. 88, con la quale l'Amministrazione provinciale di Imperia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada ex militare da Apricale a Baiardo e dalla provinciale Sanremo-Baiardo, in località Passo Ghimberga, per Fascia d'Ubaga, Vignai, Zerni, Argallo Ciabaudo, alla provinciale di Valle Argentina, presso Badalucco;

Visto il decreto, in data 9 ottobre 1957, n. 3574, con il quale il Ministero della difesa-Esercito ha disposto che la strada suddetta cessi di appartenere al novero delle strade militari;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 novembre 1957, n. 2080;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada ex militare da Apricale a Baiardo e dalla provinciale Sanremo-Baiardo, in località Passo Ghimberga, per Fascia d'Ubaga, Vignai, Zerni, Argallo Ciabaudo, alla provinciale di Valle Argentina, presso Badalucco, in provincia di Imperia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1958

Il Ministro: Togni

(1654)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Venezia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 65/9214 in data 19 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè dimissionario, del dott. Federico Jannotta rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dalla Associazione interessata, con il cav. uff Arturo Regazzo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il cav. uff. Arturo Regazzo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione del dott. Federico Jannotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: Gui

(1588)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.
Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 9578 in data 20 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità di chiamare a sostituire, in caso di assenza del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna, il sig. Liborio Cataliotti, vice direttore del medesimo Ufficio regionale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla nomina del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Liborio Cataliotti è chiamato, quale vice direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, a sostituire, in caso di assenza, il direttore dell'Ufficio medesimo nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1592)

ORDINANZA MINISTERIALE 29 marzo 1958.
Iscrizione in ruolo degli insegnanti risultati idonei in concorsi a cattedre di educazione fisica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 12 e 15, terzo e quarto comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Ordina:

Art. 1.

La iscrizione nel ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica, istituito ai sensi dell'art. 12 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con effetto dal 1° ottobre 1958, fino alla concorrenza di centoventi posti, di cui ottanta riservati al personale insegnante femminile e quaranta al personale maschile, può essere richiesta da coloro che:

a) abbiano conseguito la idoneità nei concorsi a cattedre di educazione fisica indetti dall'Opera nazionale balilla nel 1928 e 1931 e dalla G.I.L. nel 1941;

b) risultino in servizio per il corrente anno scolastico 1957-58 come insegnanti di educazione fisica in istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica statali o pareggiate.

Non possono aspirare al collocamento nel ruolo degli insegnanti di educazione fisica ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, dell'art. 85 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, dell'art. 19 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che:

1) siano stati radiati dall'Albo professionale;

2) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 6 dell'art. 16 della citata legge 19 marzo 1955, n. 160;

3) siano incorsi nella sanzione disciplinare di cui al n. 5 del richiamato art. 16, nel caso che alla data di scadenza per la presentazione della domanda, di cui al successivo art. 2, non sia trascorso il termine di esclusione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sanzione stessa.

Non può, altresì, aspirare al collocamento in ruolo chi sia escluso dall'elettorato attivo politico e chi sia stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 2.

Le domande per la iscrizione nel ruolo anzidetto, redatte su carta da bollo da L. 200, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione della presente Ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante deve indicare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove è iscritto nella lista elettorale, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la data di conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento della educazione fisica;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'eventuale qualifica di invalido di guerra, di invalido per fatti di guerra o di invalido per causa di servizio;

h) il recapito preciso. E' fatto obbligo all'aspirante di comunicare con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato;

i) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica Amministrazione, o radiato dall'Albo professionale ovvero, infine, di non essere incorso nelle sanzioni disciplinari, di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160, o in quelle corrispondenti previste dall'ordinamento vigente per il personale degli istituti di istruzione artistica.

La domanda deve essere infine datata e firmata dal candidato e vistata dal capo d'Istituto presso il quale l'istante presta servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

A) il certificato di conseguita idoneità in base alla quale si chiede il collocamento in ruolo. Detto certificato, che può essere esibito anche in copia notarile, dovrà indicare il punteggio complessivo riportato;

B) il certificato in carta legale attestante che il candidato si trova in servizio come insegnante di educazione fisica in istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica, statali o pareggiate nell'anno scolastico 1957-58;

C) attestati comprovanti l'eventuale possesso dei requisiti che danno titolo alla precedenza in graduatoria, a parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

La domanda documentata deve essere inoltrata per raccomandata. L'Amministrazione non risponde delle domande e dei relativi documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione della domanda e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche non imputabile all'aspirante, importa la irricevibilità della domanda stessa.

Le domande che risultassero redatte o documentate non conformemente a quanto stabilito dal precedente art. 2 non saranno ritenute valide.

Art. 4.

Il collocamento in ruolo di cui ai precedenti articoli sarà disposto secondo l'ordine di graduatorie separate, maschili e femminili, in base al punteggio riportato nel concorso cui presero parte.

A parità di punteggio si applica, per la precedenza in graduatoria, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Coloro che per effetto della graduatoria avranno titolo alla immissione in ruolo saranno invitati a presentare nel termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ministeriale, data che sarà accertata con la ricevuta di ritorno della relativa raccomandata, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

e) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto;

g) originale o copia notarile del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica;

h) stato di famiglia;

i) dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo, e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*), devono essere in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presente Ordinanza.

Art. 6.

Decade dalla nomina chi non abbia prodotto entro il termine stabilito dal precedente art. 5 i documenti in esso indicati.

I documenti eventualmente imperfetti saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data di ricezione dei documenti stessi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1958

Il Ministro: MORO

(1749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Amministrazione degli ospedali di Bologna ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale di Sant'Orsola.

Con decreto in data 28 febbraio 1958, n. 330/677, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli ospedali di Bologna viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale di Sant'Orsola.

(1510)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico consultiva per l'emigrazione;

Determina

1 - Le disposizioni riguardanti i noli massimi transoceanici da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla determinazione in data 7 dicembre 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 308 del 13 dicembre 1957, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1958.

2 - Agli effetti dell'applicazione del soprannolo previsto per le navi di categoria superiore, la t/n « Federico C » viene considerata appartenente al gruppo di navi di categoria superiore, indicate nel penultimo comma del paragrafo 1° della determinazione dei noli massimi per emigranti di cui al paragrafo precedente.

Roma, addì 4 aprile 1958

Il direttore generale LUCIANO MASCIA

(1308)

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.

Il 17 marzo 1958, in base ad autorizzazione disposta con legge 4 febbraio 1958, n. 50, è stato depositato a l'Aja, presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, lo strumento di ratifica della Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.

(1623)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4351 in data 22 marzo 1958 il sig. Mario Pettori è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari.

(1595)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di ventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.			Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (cap. nominale) Lire	Data di decorrenza degli interessi
	Ente Maremma tosco-laziale							
1	RAMELLA Guido fu Giuseppe	Veiano	2.90.28	(terzo residuo - quota Ente)		152.452,65	150.000	—
2	SOCIETA' ANONIMA « TENUTA CARCARELLO », con sede in Civitavecchia	Tarquinia	19.76.93	Id.	Id.	3.002.896,65	3.000.000	—
3	SOCIETA' IMMOBILIARE AGRICOLA FORESTALE, con sede in Milano	Massa Marittima	32.25.06	Id.	Id.	1.803.542,00	1.800.000	—
4	VALERI Jone, in DE FONSECA fu Carlo	Roma	6.35.50	Id.	Id.	1.002.083,80	1.000.000	—

Roma, addì 26 marzo 1958

p. *Il Ministro*: DATO

(1628)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale 30 gennaio 1958, n. 3885/1789, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 1958 (registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 349) è stato determinato in L. 686.986 (*lire seicentottantaseimilanovecentottantasei*) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 26 aprile 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 202 del 3 settembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Crotone (Catanzaro) in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n. 847 (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951 supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta BERLINGIERI Irene fu Annibale, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 685.000 (*lire seicentottantacinquemila*), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1625)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 febbraio 1958 registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1958 registro n. 12 Esercito, foglio n. 31

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto Presidenziale 17 dicembre 1953 (526) (Bollettino ufficiale 1954, disp. 9, pag. 550).

Ajello Luigi fu Costantino e di Teresa La Paglia, da Caltanissetta, classe 1893, colonnello 1° artiglieria celere. La località e la data del fatto d'arme per cui venne concessa la medaglia d'argento al valor militare con il succitato decreto vengono così rettificate « da Mteiffel es Segher (A. S.), 28 maggio-15 luglio 1942 » a « (A. S.), 26 maggio-15 luglio 1942 ».

Decreto Presidenziale 27 marzo 1956 (627) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 18, pag. 1892).

Arturi Armando di Umile, distretto Cosenza, classe 1922, soldato, 278° fanteria. Rettifica: Zappa Armando di Zappa Carolina, nato a Lattarico (Cosenza), ecc.

Decreto Presidenziale 2 gennaio 1956 (607) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag. 1655).

Bianchet Germano fu Giuseppe e di Zanella Regina, da Cordenons (Udine), classe 1914, alpino, 8° alpini, battaglione « Tolmezzo ». Il nome viene così rettificato Germanico.

Regio decreto 20 luglio 1943, (Bollettino ufficiale 1945, dispensa 17, pag. 1541).

Berber Carlo fu Enrico e di Fedel Angelina, nato a Vigonzano (Trento) il 20 marzo 1918, sergente, 5° reggimento artiglieria « Pusteria » (*alla memoria*). Il cognome viene così rettificato: Bebber.

Regio decreto 22 marzo 1913, (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pag 276).

Canale Emilio da Canè (Vicenza), caporal maggiore, numero 30824 di matricola. Rettifica: Canale Angelo di Angelo da Carre (Vicenza), classe 1888, ecc.

Decreto 29 luglio 1949 (285) (Bollettino ufficiale 1949, dispensa 17, pag. 2995).

Cantoni Eusebio di Carlo e di Spano Errichetta, da Palermo, classe 1884, applicato straordinario, Commissariato Tobruk (*alla memoria*). — La classe di leva viene così rettificata: 1883

Decreto di rettifica 10 maggio 1957 (726) (Bollettino ufficiale 1957, disp. 26, pag 2115, al decreto di concessione 14 settembre 1955, Bollettino ufficiale 1955, disp. 45, pag 4649).

Gonz Gelindo di Pietro Giovanni, da Casiomaggiore (Belluno), classe 1917, alpino, 8° alpini, battaglione « Cividale ». Il cognome viene così rettificato: Conz, inoltre la maternità è Mallo Maria Teresa.

Decreto luogotenenziale 9 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1945, guerra, registro 11, foglio 371, (Bollettino ufficiale 1946, disp. 2, pag. 236.

De Lorenzo Giovanni di Aurelio e fu Venturi Albina, da Vizzini (Catania), tenente colonnello artiglieria s p (s.S M.), Stato maggiore generale, ufficio informazioni.

La motivazione e la data del fatto d'arme della concessione della medaglia d'argento al valor militare di cui al succitato decreto e così rettificata. « Ufficiale superiore dello Stato maggiore regio esercito si distingueva fin dai primi giorni dopo l'armistizio nella lotta contro il nemico occupante Incaricato dal Comando supremo italiano di svolgere attività informativa nell'interesse delle operazioni quale vice capo del centro informazioni dislocato nella Capitale, si dedicava con grande abnegazione al nuovo compito riuscendo a raccogliere e far pervenire notizie preziose per il loro immediato sfruttamento bellico Benchè attivamente ricercato e nonostante che il moltiplicarsi degli arresti e delle delazioni rendessero sempre più rischioso lo svolgimento della sua attività, riuscito a sfuggire con abile decisione all'arresto, onde non fare cessare la corrente informativa continuava — alto esempio per i suoi collaboratori — imperturbabile nella sua delicata ed importante missione fino alla liberazione della Capitale — Roma, marzo-giugno 1944 »

Decreto 15 marzo 1950 (323) (Bollettino ufficiale 1950, dispensa 11, pag. 1328, rettificato con decreto 429, 11 aprile 1951, Bollettino ufficiale 1951, disp 20, pag 2882)

Guarella Giacomo fu Annibale e di Lembo Teresa, da Volturara Appula (Foggia), classe 1899, maresciallo maggiore carabinieri, la croce al valor militare conferitagli per il fatto d'arme · « Roma, ottobre 1943-giugno 1944 », è annullata, perchè per lo stesso ciclo operativo ha ottenuto la promozione a ufficiale in s.p.e. per merito di guerra

Regio decreto 20 luglio 1943 (Bollettino ufficiale 1949, dispensa 19, pag. 3339)

Galizzi Eugenio di Gaetano e di Galizzi Annunziata, da Matropati (Reggio Calabria), classe 1911, caporal maggiore, CX battaglione mitraglieri autonomo di Corpo d'armata (*alla memoria*). La croce al valor militare concessa per il fatto di arme « Roccioni settentrionali di Lekeli (fronte greco), 7-8 marzo 1941 », è annullata perchè già concessa con regio decreto 25 giugno 1943 e pubblicata sul Bollettino ufficiale 1945, dispensa 17, pag 1529

Regio decreto 13 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1940, registro 10 Africa Italiana, foglio n 374 (Bollettino ufficiale 1941, disp 59, pag 4015)

Garzillo Elpidio di Marcantonio e di Raucci Angela, nato a Casapulla il 21 marzo 1911, caporale maniscalco del II gruppo squadroni cavalleria coloniale La concessione della medaglia di bronzo al valor militare al suddetto graduato per il fatto d'arme « Beghemeder-Goggiam, ottobre 1937-maggio 1938 », è annullata, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, perchè per lo stesso fatto d'arme ha già ottenuto analoga decorazione (Regio decreto 13 maggio 1940, Bollettino ufficiale 1941, disp 33, pag 2149)

Decreto Presidenziale 27 marzo 1956 (626) (Bollettino ufficiale 1956, disp 20, pag. 2146).

Gioia Riccardo, da Silvano d'Orba (Alessandria), distretto Tortona, classe 1919, alpino, 1° alpini La località di nascita viene così rettificata · Castelnuovo Scrivia (Alessandria).

Regio decreto 30 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1938, registro 31, guerra, foglio 260 (Bollettino ufficiale 1939, disp 42, pag. 5275).

Guercio Romolo, tenente s p e. compagnia motomitraglieri La concessione della medaglia di bronzo al valor militare al suddetto ufficiale per il fatto d'arme « fronte di Guadalajara, 9-10 marzo 1937 », è annullata, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, perchè per lo stesso fatto d'arme ha già ottenuto altra decorazione « sul campo » (sanzionata con regio decreto 7 ottobre 1937, Bollettino ufficiale 1939, disp. 42, pag 3566).

Regio decreto 28 maggio 1942 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 72, pag. 5178)

Rottigni Paolo di Giacomo e di Brignoli Antonio, da Peia (Bergamo), camicia nera scelta, 3ª legione milizia artiglieria contraerea. La concessione della croce al valor militare al suddetto per il fatto d'arme « Genova, 31 agosto 1941 » e annullata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, perchè per lo stesso fatto d'arme ha già ottenuto altra decorazione al valor militare con decreto Presidenziale 12 luglio 1950, Bollettino ufficiale 1950, disp. 19, pag. 2679.

Decreto luogotenenziale 28 giugno 1945 (70) registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1945, guerra, registro 7, foglio 11 (Bollettino ufficiale 1945, disp 21, pag. 1990).

Sampò Pietro fu Giovanni Pietro e fu Buravalle Antonietta, da Robilante (Cuneo), maggiore, comando XXI Corpo d'armata La data del fatto d'arme per cui venne concessa la medaglia di bronzo al valor militare con il succitato decreto viene così rettificata: da « 4 novembre 1942 » a « 23 ottobre-4 novembre 1942 ». Di conseguenza la medaglia di bronzo al valor militare concessa con decreto Presidenziale 17 dicembre 1953 (526) Bollettino ufficiale 1954, disp 9, pag. 563, per il fatto d'arme « El Alamein (A.S) 23 ottobre-4 novembre 1942 », deve intendersi annullata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423 e considerata come non avvenuta

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1913 (Bollettino ufficiale 1916, disp 73, pag. 4085)

Sorresi Alberto da Sant'Antonio a Trebbia (Piacenza) trombettiere reggimento fanteria n 28358 matricola Rettifica: Soressi Alberto di Giacomo e di Ferrari Santa, classe 1893, da Gossolengo (Piacenza)

Decreto 23 dicembre 1946 (159) (Bollettino ufficiale 1947, disp 9, pag 782)

Torriglia Leonardo fu Francesco e di Rispo Amelia, distretto Genova, tenente artiglieria complemento, CLXIII gruppo artiglieria semovente del 10° raggruppamento c c La croce al valor militare concessagli per il fatto d'arme « Canicattì, 18 luglio 1943 » è annullata e considerata come non avvenuta, perchè per lo stesso fatto d'arme gli è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare (Bollettino ufficiale 1955, disp 1, pag. 43)

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (613) (Bollettino ufficiale 1956, disp 20, pag 2176)

Tovaletti Vincenzo di Corinto e di Migliori Anantoglia, da S Benedetto dei Marsi (L'Aquila), classe 1921, alpino, 9° alpini, battaglione « L'Aquila » Il cognome e il nome della madre vengono così rettificati: cognome: Tavoletti, padre: Corinto, madre: Migliori Anatolia

Decreto 29 novembre 1954 (582) (Bollettino ufficiale 1955, disp 6, pag 719).

Decreto Presidenziale di rettifica 16 maggio 1957 (704) (Bollettino ufficiale 1957, disp 36, pag. 2114).

Villagrossi Bruno fu Cesare e fu Bez Giacomina, da Mantova, classe 1916 capitano carabinieri complemento 417ª sezione carabinieri il grado viene così rettificato: da capitano a tenente

Regio decreto 20 luglio 1943 (Bollettino ufficiale 1945, dispensa 17, pag 1543).

Zuccola Fermo fu Domenico e fu Sorba Rosa, nato ad Alessandria il 17 ottobre 1903, maggiore fanteria s p e. (S M) Il cognome viene così rettificato · Zoccola

Ex militari coloniali

Decreto Presidenziale 8 settembre 1950 (331) (Bollettino ufficiale 1950, disp 24, pag 3597).

Barachi Bidu di Chellu e di Ha bent Derar, da Cudozubo (Eritrea), classe 1903, sciumbasci eritreo, Quartier generale del Comando superiore forze armate della Libia La data del fatto d'arme relativa alla croce al valor militare « sul campo » viene così rettificata: « A S gennaio 1942-gennaio 1943 » Inoltre la classe, la paternità e maternità vengono così rettificati: classe 1900, paternità Ghellu, maternità: Habnet Derar.

(1466)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « patologia speciale e clinica chirurgica » presso la Facoltà di medicina veterinaria nella Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Bologna, è vacante la cattedra di « patologia speciale e clinica chirurgica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1822)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1958, registro n. 6, foglio n. 248, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per revocazione presentato dal sig. Fischetti Nicola avverso il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale venne dichiarato irricevibile per tardività un ricorso straordinario dal medesimo prodotto, avverso il decreto di dispensa dal servizio adottato nei di lui confronti dal Ministro per le finanze il 10 gennaio 1949.

(1678)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Achille Grandi », con sede in Vimodrone.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 marzo 1958, i poteri conferiti al ragioniere Igino Andreotti, commissario della Società cooperativa di consumo « Achille Grandi », con sede in Vimodrone, sono stati prorogati dal 16 marzo al 30 giugno 1958.

(1559)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Cellatica (Brescia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 marzo 1958, i poteri conferiti al ragioniere Antonino Corica, commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Cellatica, sono stati prorogati fino al 15 giugno 1958.

(1560)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Edilizia carpinetana », con sede in Carpineto Romano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 marzo 1958, il dott. Alvaro Gafforio, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Edilizia carpinetana », con sede in Carpineto Romano, in sostituzione dell'avv. Roberto Forti, dimissionario.

(1561)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75, del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	665044 (nuda proprietà)	Gerard Carlo fu Lorenzo, dom. a Genova, con usufrutto a Revello Bice fu Santo vedova di Gerard Lorenzo, moglie in seconde nozze di Giuseppe Guyot Bourg	553 —
Id.	665045 (nuda proprietà)	Gerard Enrico fu Lorenzo, dom. a Genova, con usufrutto a Revello Bice fu Santo vedova di Gerard Lorenzo, moglie in seconde nozze di Giuseppe Guyot Bourg	553 —
Rendita 5% (1935)	58174 (nuda proprietà)	Quaglino Alfredo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a Bertagna Margherita fu Salvatore vedova di Quaglino Cesare, dom. a Torino	1.600 —
Id.	201255 (usufrutto)	Cappati Giuliana fu Angelo e fu Varini Laura, minore, sotto la tutela di Di Carpegna Filippo, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Collausig Maria fu Giuseppe, dom. a Gradisca	1.500 —
Id.	201256 (usufrutto)	Cappati Gian Carlo fu Angelo e fu Varini Laura, minore, ecc., come sopra, con usufrutto, come sopra	1.500 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(7213) Roma, addì 23 dicembre 1957 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 9 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	—	624,82	624,80	624,75	624,83	624,805	624,80	624,85	624,85
$ Can.	642,45	—	643 —	643,75	643,10	642,66	643,75	641,70	642,62	646,50
Fr. Sv. lib.	145,80	—	145,80	145,805	145,75	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,24	—	90,23	90,21	90,20	90,23	90,21	90,25	90,23	90,22
Kr. N.	87,27	—	87,28	87,25	87,20	87,28	87,26	87,25	87,28	87,28
Kr. Sv.	120,30	—	120,28	120 —	120,15	120,30	120,26	120,30	120,31	120,30
Fol.	164,24	—	164,29	164,28	164,25	164,24	164,28	164,20	164,24	164,24
Fr. B.	12,49	—	12,50	12,50	12,485	12,50	12,4975	12,50	12,49	12,49
Fr. Fr.	147,68	—	147,73	147,74	147,75	147,70	147,75	147,70	147,69	147,70
Fr. Sv. acc.	142,54	—	142,525	142,50	142,45	142,53	142,50	142,50	142,54	142,50
Lst.	1746,85	—	1746,125	1745 —	1745,625	1746,81	1745,875	1747 —	1746,87	1746 —
Dm. occ.	148,70	—	148,70	148,66	148,62	148,70	148,67	148,70	148,71	148,63
Scell. Aust.	24,02	—	22,02	24 —	24 —	24,02	24,0275	24 —	24,02	24 —

Media dei titoli del 9 aprile 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,375
Id. 3,50 % 1902	61 —
Id. 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	84,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,70
Id. 5 % 1936	97,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1958

1 Dollaro USA	624,802
1 Dollaro canadese	643,75
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,21
1 Corona norvegese	87,255
1 Corona svedese	120,245
1 Fiorino olandese	164,28
1 Franco belga	12,498
100 Franchi francesi	147,745
1 Franco svizzero acc.	142,50
1 Lira sterlina	1745,812
1 Marco germanico	148,665
1 Scellino austriaco	24,024

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro;

Dispone:

Il prof. Vitaliano Muleo è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro, con i poteri spettanti agli organi amministrativi le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1958

Il Governatore MENICHELLA

(1439)

Conferma di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949 e 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956 e 12 novembre 1957;

Dispone:

I signori dott. Mario Placella e prof. dott. Salvatore Sassi sono confermati, rispettivamente, revisore effettivo e revisore supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, e resteranno in carica sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1958.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Governatore MENICHELLA

(1578)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentoventi posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio successivo, registro n. 19 Interno, foglio n. 311, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di duecentoventi posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 3;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentoventi posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è costituita come appresso:

Presidente:

Miraglia dott. Francesco, consigliere di Stato.

Componenti:

Velotti prof. Giuseppe, docente di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma;

D'Avanzo prof. Walter, docente di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma;

Nicastro dott. Raimondo, vice prefetto, direttore capo divisione del personale di pubblica sicurezza;

Bottino dott. Carmine, questore.

Il dott. Ugo Gasparri, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Sono aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo

Mingazzini dott. Manfredo, interprete, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere;

Morselli tenente col. genio Carlo, per la prova facoltativa di telegrafia;

Paceri dott. Rocco, commissario di pubblica sicurezza, per la prova facoltativa di fotografia;

Costa Antonio, ispettore principale di 2ª classe, per la prova facoltativa di stenografia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1958

p. *Il Ministro* BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1958
Registro n. 6 Interno, foglio n. 257

(1792)

MINISTERO DELLA DIFESA MARINA

Graduatoria del concorso a dodici posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 giugno 1957, col quale veniva approvata la notificazione di concorso relativa alla nomina di dodici tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 novembre 1957, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i risultati degli esami quali risultano dai verbali delle sedute della Commissione citata;

Riconosciuta la regolarità degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a dodici posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui al decreto Ministeriale 15 giugno 1957, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	Miraglia Luigi	punti	146,65
2.	Sollazzo Mario	»	136,15
3.	La Scala Sante Amedeo	»	123,90
4.	Frizzi Vittorio	»	117,55
5.	Damati Raffaele	»	116,80
6.	Carrieri Vittorio	»	116,00
7.	Argentino Vittorio	»	114,80
8.	Fontanesi Sergio	»	114,40
9.	Muscarà Marcello	»	107,20
10.	Cellurale Mario	»	107,00
11.	Polese Emanuele	»	105,60
12.	La Rosa Antonio	»	104,45
13.	Corona Vincenzo	»	102,65
14.	Scarpato Vincenzo	»	102,00
15.	Celi Sebastiano	»	100,15
16.	Puggioni Antonio	»	98,80
17.	Miceli Vito	»	97,00

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1958

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1958
Registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 94. — BONATTI

(1793)

PREFETTURA DI NUORO

Esito del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello di Nuoro, bandito con decreto prefettizio n. 19974 Div. 3ª vet. del 5 giugno 1957;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso nominata con decreto prefettizio n. 35001 del 12 ottobre 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1.	Fraghì dott. Peppino	punti	145,037
2.	Palmas dott. Giuseppe	»	141,756
3.	Sulis dott. Agostino	»	128,460
4.	Garippa dott. Graziano	»	123,168
5.	Gallus dott. Mario	»	122,593
6.	Realdon dott. Valente	»	118,562
7.	Alberti dott. Salvatore	»	117,537

Il dott. Fraghì Peppino è pertanto dichiarato vincitore del posto messo a concorso.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna », nel Foglio annunzi legali e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Nuoro.

Nuoro, addì 11 marzo 1958

Il prefetto DE LORENZO

(1543)

PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1951, n. 15491 San., con il quale venivano banditi i concorsi ai posti di medico condotto, veterinario condotto e ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1950;

Vista la decisione 21 ottobre 1955 - 30 gennaio 1956, n. 7, registro decisioni della 5ª sezione del Consiglio di Stato, con la quale sono state annullate le operazioni della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto sopra indicato, nonchè i decreti prefettizi 11 novembre 1953 e 14 novembre 1953, il primo che approvava la graduatoria dei concorrenti idonei ed il secondo che dichiarava i vincitori delle singole sedi;

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 1957, n. 5192 San., modificato con successivo provvedimento in data 22 ottobre 1957, n. 5192 - *bis* San., con il quale veniva provveduto alla nomina della nuova Commissione giudicatrice per la rinnovazione delle operazioni del concorso sopra indicato;

Vista la nuova graduatoria degli idonei presentata dalla Commissione giudicatrice nonchè i relativi verbali delle operazioni di concorso e riconosciutili regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 17 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificati con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1950:

N.	Nominativo		Punti	
1	Tomasi dott. Tomaso	punti	55,730	su 100
2	Spegazzini dott. Mario	»	55,514	»
3	Madeyski dott. Sigismondo	»	55,078	»
4	De Romedi dott. Pietro	»	54,704	»
5	Conte dott Giuseppe	»	54,410	»
6	Sirola dott. Antonio	»	54,221	»
7	Sacconi dott Giorgio	»	53,045	»
8	Perillo dott. Luigi	»	52,585	»
9	Scalco dott Giovanni	»	52,348	»
10	Bortolan dott. Ferruccio	»	52,174	»
11	Errani dott Giuseppe	»	52,016	»
12	Gottin dott Ugo	»	51,738	»
13	Vitturi dott Giovanni	»	50,559	»
14	Pensato dott. Michele	»	50,039	»
15	Modolo dott Giorgio	»	49,964	»
16	Favaro dott. Ernesto	»	49,605	»
17	Toffoli dott Vincenzo	»	49,441	»
18	Novello dott Vincenzo	»	49,375	»
19	Verri dott. Remigio	»	49,200	»
20	Munari dott Lionello	»	49,142	»
21	Curtolo dott. Silvestro	»	48,731	»
22	Agnoletti dott. Celeste	»	48,670	»
23	Vergani dott Salvatore	»	48,361	»
24	Pilla dott. Antonio	»	48,259	»
25	Antola dott. Pande	punti	47,852	su 100
26	Forcellini dott. Antonio	»	47,775	»
27	Schiesari dott Vincenzo	»	47,631	»
28	De Girolami dott. Giocondo	»	47,546	»
29	Mantovanelli dott Mario	»	47,511	»
30	Quadrelli dott. Vincenzo	»	47,135	»
31	Meo dott Giuseppe	»	46,997	»
32	Giusti dott. Bruno	»	46,874	»
33	Conte dott. Lorenzo	»	46,821	»
34	Lusardi dott. Luigi	»	46,406	»
35	Smecca dott Manlio	»	46,122	»
36	Lo Torto dott Giuseppe	»	45,935	»
37	Devidè dott. Antonio	»	45,654	»
38	Pesenti dott. Vittorio	»	43,397	»
39	Marinangeli dott Antonio	»	42,735	»
40	Favero dott Giuseppe	»	41,816	»
41	Fassina dott. Pietro	»	39,960	»
42	Guarnieri dott Isabella	»	37,954	»
43	D'Ambra dott Filottimo	»	37,953	»
44	Favaro dott. Marcello	»	37,278	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Treviso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 15 marzo 1958

Il prefetto: CASTELLUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 20 giugno 1951, n. 491 San., con il quale venivano banditi i concorsi ai posti di medico condotto, veterinario condotto e ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1958, n. 11340 San., con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso a posti di medico condotto;

Visto che il concorrente, secondo graduato, (dott. Mario Spegazzini) ha indicato in domanda al primo posto dell'ordine preferenziale delle sedi la condotta di Treviso 5° reparto (San Giuseppe-Monigo), che non risulta preferita dal concorrente primo graduato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificati con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Decreta:

Il dott Mario Spegazzini è dichiarato vincitore della condotta di Treviso - 5° reparto (San Giuseppe-Monigo).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 15 marzo 1958

Il prefetto: CASTELLUCCI

(1541)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.